



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Il Direttore del Settore Polizia Locale

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 11 DEL 21/03/2024

**OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA BISCIA E VIA FONTANA**

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107
del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Considerato che il tratto stradale principale di via Biscia e via Fontana, ad esclusione delle diramazioni laterali, è caratterizzato da una ridotta larghezza di carreggiata in rapporto all'elevato carico veicolare, in particolare in concomitanza degli orari di punta del traffico pendolare;

Vista la totale mancanza di marciapiedi o di spazi protetti, o comunque delimitati/segnalati per il transito dei pedoni, a causa della già citata ridotta larghezza della strada;

Considerato che la morfologia della banchina, dal lato degli appezzamenti di terreno a destinazione agricola, causa frequenti cedimenti del manto stradale sul margine della carreggiata, con la formazione di profonde buche e conseguente criticità per la circolazione veicolare in occasione dell'incrocio di veicoli con direzione opposte;

Preso atto che la frequenza con cui si verifica la formazione delle citate buche rende impossibile un intervento costante ed immediato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che l'immissione della via Biscia con la via Gavinana è spesso luogo di sinistri stradali con danni sia a cose che a persone data la scarsa visibilità dei veicoli in uscita della via stessa, problema non risolto neppure con il posizionamento di uno specchio parabolico volto a migliorare questo aspetto;

Sentiti gli Uffici competenti nonché l'Amministrazione Comunale, che hanno espresso parere favorevole alla variazione viabilistica di via Biscia e via Fontana, da doppio senso di circolazione a senso unico con direzione da via Gavinana al confine del territorio comunale con Caronno Pertusella;

Vista l'autorizzazione prot. 11586/2024, rilasciata dal Comando Polizia Locale di Caronno Pertusella per la posa di segnaletica su territorio di competenza, indicante la nuova viabilità;

Ravvisata pertanto la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il D.L.gs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale di Nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto,

ORDINA

l'istituzione permanente in via Biscia e via Fontana, ad esclusione delle diramazioni laterali all'asse principale delle due strade, dal giorno 25.03.2024 del

- SENSO UNICO DI MARCIA -

con direzione consentita da via Gavinana a confine territorio comunale con Caronno Pertusella.

DISPONE

- **di dare incarico al Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni per la predisposizione della segnaletica verticale prevista dalla presente ordinanza, come da Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada , DPR 495/1992 e s.m.i.;**
- **di dare incarico alla Ditta appaltatrice dell'Ente per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale prevista dalla presente ordinanza, come da Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada , DPR 495/1992 e s.m.i.;**

INTEGRA E MODIFICA

tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con il presente provvedimento.

AVVERTENZE

Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 430,00.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Assandri Andrea;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Pretorio online, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Sindaco per la pubblicazione sull'Albo online

Dalla Residenza Comunale, li 21.03.2024

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Andrea Assandri
